



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE

Al Sindaco

All'Organo di revisione economico-finanziaria

Comune di Strambinello (TO)

Oggetto: Relazione sul rendiconto 2023 (art. 1, commi 166 e segg., legge 23 dicembre 2005, n. 266) - Comune di Strambinello (TO) - Nota di archiviazione.

In esito all'esame della relazione sul rendiconto 2023, della relazione dell'Organo di revisione, dei dati contabili inseriti sulla Banca dati delle amministrazioni pubbliche, nonché del riscontro fornito alla richiesta istruttoria di questa Sezione, si procede all'archiviazione dell'istruttoria relativa al rendiconto 2023.

Con riferimento alla omessa nomina del responsabile del procedimento previsto dall'art. 139, comma 2, c.g.c. - ai fini della resa dei conti giudiziali - si osserva che tale figura svolge un ruolo essenziale nella parifica del conto dell'agente contabile e del suo successivo deposito presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti territorialmente competente.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, la presenza di un unico dipendente in servizio non esime l'Ente dal nominare il responsabile, che deve essere individuato in un diverso soggetto. In particolare, *“qualora l'agente contabile sia l'unico dipendente in forza al servizio finanziario (se non addirittura l'unico dipendente amministrativo dell'ente locale) la competenza a rilasciare il suddetto visto di conformità (“parifica”) va intestata al Segretario Comunale - in funzione sostitutiva del responsabile del Servizio, in applicazione anche analogica degli artt. 49, comma 2, e 97, comma 4, lettere b) e d) del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - o comunque, in via residuale, al Sindaco (quale organo responsabile dell'amministrazione del Comune ex art. 50 del citato decreto legislativo n. 267 del*



CORTE DEI CONTI

2000), fatto ovviamente salvo quanto specificamente stabilito dalla normativa emanata dall'ente locale interessato nell'ambito della propria sfera di autonomia" (ex multis, Corte dei conti, Sez. giur. Piemonte, n. 10/08; Sez. giur. Basilicata n. 197/20; Sez. giur. Veneto, n. 217/2018; Sez. giur. Sicilia, n. 217/2017; Sez. giur. Umbria, n. 77/2016; Sez. giur., Liguria n. 38/16; Sez. giur. Veneto, n. 59/2014).

Si evidenzia, inoltre, che la possibilità che il dirigente competente nomini sé stesso quale responsabile di un procedimento amministrativo è espressamente prevista, in via generale, dall'art. 5 della l. n. 241/1990.

Distinti saluti

Il Magistrato istruttore
Dott. Andrea Carapellucci
firmato digitalmente



CORTE DEI CONTI